

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE**  
**PORTO DI TRIESTE**  
**ORDINANZA N°7 – 2017**

**Oggetto:** istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione veicolare presso le aree demaniali marittime del Porto Franco Nuovo comprese tra il tratto di banchina corrispondente agli ormeggi n°45 e n°46 destinati al servizio tecnico-nautico di battellaggio del Porto di Trieste e il Capannone n°69 per il posizionamento di mezzi operativi portuali e container ad uso logistico.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO**, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

**VISTI** il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

**VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n°23-2014;

**VISTA** l'Ordinanza A.P.T. n°28-2011;

**CONSIDERATO** tra il tratto di banchina corrispondente agli ormeggi n°45 e n°46 è destinato alle attività portuali delle Imprese che esercitano il servizio tecnico-nautico di battellaggio presso il Porto di Trieste;

**RAVVISATA** la necessità di garantire il posizionamento dei mezzi operativi portuali e di container ad uso logistico delle suddette Imprese in aree adiacenti al suddetto tratto di banchina;

**RAVVISATA** la necessità di predisporre nelle aree demaniali marittime sopraccitate per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

**ORDINA**

**Art. 1** – Nelle aree demaniali marittime del Porto Franco Nuovo – comprese tra il tratto di banchina corrispondente agli ormeggi n°45 e n°46 e il Capannone n°69, indicativamente individuate dalla velatura di colore rosso nella planimetria allegata, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n°28/2011 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica fino a cessate necessità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale sono istituiti ove non già esistenti, i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione.**

**1.1** - In deroga al presente provvedimento sono consentiti la fermata e la sosta veicolare ai mezzi operativi e logistici delle seguenti Imprese che esercitano il servizio tecnico-nautico di battellaggio presso il Porto di Trieste:

- a) So.Se Mar. S.r.l.;
- b) Alberti S.r.l.;
- c). Bevagna S.r.l..

**1.2** - In deroga al presente provvedimento sono consentiti la fermata e la sosta veicolare ai seguenti veicoli:

- a) ai mezzi in servizio d'istituto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
- b) ai mezzi autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
- c) ai mezzi della Porto Trieste Servizi S.p.A.;
- d) ai mezzi di Autorità e Amministrazioni in servizio d'istituto;
- e) ai mezzi di emergenza e soccorso.

**Art. 2** – Le suddette Imprese dovranno coordinarsi con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in merito all'individuazione degli spazi da riservare al posizionamento dei mezzi operativi, dei mezzi e dei container ad uso logistico presso le aree demaniali marittime oggetto del presente provvedimento ordinatorio.

**Art. 3** – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it).

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

14 FEB. 2017

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)  
*Zeno D'Agostino*

